



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Giudice dott. Francesca Laura Stoppa, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato

DA

],
con l'avv. Giulia Rescia

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO [C.F. 97149560589]

E contro

QUESTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO [C.F. 97149560589],
con l'AVVOCATURA dello STATO di MILANO.

RESISTENTE

OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. , cittadino egiziano, ha chiesto che il Tribunale adito ordinasse, *inaudita altera parte*, alla Questura di Milano, in persona del Questore p.t., di provvedere all'immediata registrazione formale della sua domanda di protezione internazionale rilasciando al ricorrente la relativa ricevuta di presentazione costituente titolo di soggiorno provvisorio.

A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha dedotto:

- di aver lasciato il proprio Paese d'origine, l'Egitto, per sottrarsi a gravi rischi che ponevano in pericolo la sua sopravvivenza, di essere arrivato in Italia nel novembre del 2022, via mare, stabilendosi a Corsico;
- di essersi recato presso gli uffici della Questura di Milano di via Cagni n.21, manifestando la volontà di chiedere la protezione, ma, nonostante i plurimi accessi, iniziati poco dopo il suo arrivo, non è riuscito ad entrare negli uffici della Questura e ad ottenere la registrazione della sua domanda;
- di aver nelle more manifestato la sua volontà di chiedere la protezione tramite il proprio difensore, con pec consegnata il 13.02.2023 (cfr.doc.all.n.1, 2, 3).

Con decreto il Tribunale, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, ha assegnato alle parti termine per depositare note scritte sostitutive dell'udienza, nonché termine al ricorrente per la notifica del ricorso e al convenuto per la costituzione in giudizio.

Ritualmente citato, il Ministero dell'Interno si costituiva e depositava comparsa di costituzione contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, nel merito, deduceva che il ricorrente non aveva allegato alcun passaporto in corso di validità o documento equipollente, impedendo così concretamente di verificarne l'identità, controllo che costituisce un requisito imprescindibile per la presentazione della domanda.

L'Avvocatura dello Stato, in ogni caso, evidenziava che la Questura aveva fissato in data 14.03.2023 appuntamento presso gli Uffici della Questura per l'identificazione, prodromica alla formalizzazione della domanda. Ha quindi chiesto respingersi il ricorso o comunque dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con successive note scritte depositate il 27.3.2023, la difesa insisteva nell'accoglimento del ricorso, opponendosi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In particolare, la difesa evidenziava che:

- il ricorrente era stato convocato per l'identificazione presso la Questura di Milano in data 14/03/2023 e si era recato all'appuntamento. In tale occasione, però, l'Amministrazione non ha registrato la sua domanda di protezione internazionale, motivando il rifiuto col fatto che il ricorrente non era stato in grado di provare documentalmente la propria dimora;
- stante il difetto di documentazione comprovante la dimora e per il fatto che il ricorrente dimorò per 2 o 3 giorni presso un centro di accoglienza di Asti, dove venne trasferito immediatamente dopo il suo sbarco in Italia, la Questura di Milano, all'appuntamento del 14/03/2023, ha notificato al ricorrente un invito a comparire avanti alla Questura di Torino, ex art. 15 TULPS.

La difesa assumeva, infine, che deve ritenersi infondato l'assunto di controparte per cui la Questura di Milano non ha provveduto alla registrazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente in quanto egli era privo di passaporto così che non si poté procedere alla sua identificazione.

2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., sussistendo la strumentalità della tutela di urgenza invocata rispetto all'azione di merito volta all'accertamento della lesione del diritto soggettivo alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei termini previsti dalla direttiva 2013/32/UE.

Tale è, infatti, il diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE, che il ricorrente chiede di tutelare in via cautelare ex art. 700 c.p.c, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale che ha implementato la citata direttiva con il d.lgs. 25/08, non essendovi spazio in questa materia per una discrezionalità dell'amministrazione, tenuta a provvedere affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrarla.

In particolare, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 26 del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, e sono tenute a redigere apposito verbale da trasmettere, nel breve termine indicato dall'art. 26 della medesima legge, alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.

Va, inoltre, precisato che l'impianto normativo delineato dagli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, poi, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.

È, dunque, evidente che la ricezione della domanda da parte della P.A. è propedeutica al suo esame da parte della Commissione Territoriale e, soprattutto, al successivo diritto del richiedente asilo a ricorrere in via giurisdizionale in caso di provvedimento negativo della Commissione. La mancata ottemperanza della Pubblica Amministrazione alla citata normativa preclude in radice al ricorrente di ottenere qualsivoglia tutela giurisdizionale del diritto fondamentale di cui è titolare.

3. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Ritiene il Tribunale che sussista il *fumus boni iuris* in quanto la cautela invocata risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art. 10, comma 3, della

Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale, non trovando fondamento, pertanto, l'omessa accettazione da parte della Questura della domanda di protezione internazionale sul presupposto dell'asserita dimora del ricorrente presso il Comune di Asti, non risultando più il ricorrente ivi dimorante.

Dalle norme sopra citate si ricava chiaramente l'assenza di discrezionalità in capo alla Questura la quale – senza poter richiedere la prova della sussistenza di elementi non necessari o ulteriori adempimenti non previsti a tal fine dal legislatore - è chiamata a ricevere la richiesta di protezione a fronte della semplice manifestazione della volontà del cittadino straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

L'iter procedimentale previsto dal legislatore nazionale e, a monte, dalla Direttiva 2013/32/UE il cui art. 6 disciplina proprio l'accesso alla procedura relativa alla domanda di protezione internazionale. In particolare, l'art. 6, § 3, della direttiva 2013/32/UE, pur confermando l'impianto secondo il quale “...gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato”, ha previsto all'art. 6, § 1, secondo alinea, che “Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda”.

Si ritiene sussistente anche il *periculum in mora*, dal momento che fino alla registrazione della domanda di protezione internazionale, il ricorrente risulta irregolare nel territorio dello Stato e conseguentemente esposto al rischio di espulsione ex art. 13 co. 2 TUI e di trattenimento nei centri di identificazione e rimpatrio proprio in conseguenza dell'emissione dell'ordine di espulsione, come rappresentato in ricorso.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a formalizzare la domanda di protezione internazionale ed a completare il verbale di cui all'art. 26 d.lgs 25/08, con conseguente onere della Questura di Milano di ricevere e registrare tale domanda, trattandosi di attività vincolata.

4. In merito alle spese di lite si osserva quanto segue.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 cpc,

-accoglie la domanda principale di cui al ricorso e per l'effetto dispone che la Questura di Milano provveda a ricevere e registrare la domanda di protezione internazionale di , nei tempi e nei modi indicati dall'art. 26 d.lgs 25/08;

-nulla sulle spese di lite;

-provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi.

Milano, 28.3.2023

Il giudice
dott.ssa Francesca Laura Stoppa